

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI
INDI
DEL VICEPRESIDENTE IANNI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	27
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SOBRERO ed altri: Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (185)	27
PRESIDENTE	27, 28, 29, 30, 31
BAMBI	30
BINELLI	28, 30
CARLOTTO	29
MORA	30
PUMILIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	29, 30, 31
SATANASSI	30
SOBRERO	30, 31
ZAMBON, <i>Relatore</i>	28, 31
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	31

La seduta comincia alle 9,45.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, per la seduta odierna l'onorevole Bonomi è sostituito dall'onorevole Sobrero.

Discussione della proposta di legge Sobrero ed altri: Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sobrero, Carlotto,

Goria, Armella, Orione Patria, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bortolani, Bruni, Campagnoli, Castellucci, Cavigliasso Paola, Cristofori, Contu, Ferrari Silvestro, Lobianco, Piccoli Maria Santa, Pisoni, Tantalò, Pucci, Sangalli, Urso Salvatore, Zambon, Zarrow, Zuech, Zurlo, Gatti, Robaldo, Costa, Manfredi Giuseppe, Porcellana e Zoppi: « Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini ».

L'onorevole Zambon ha facoltà di svolgere la relazione.

ZAMBON, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame avente come oggetto la modifica del terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme sulla disciplina delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini prevede l'istituzione della categoria dei vini a denominazione di origine controllata e garantita. Essi si differenziano dagli altri vini DOC soprattutto perché immessi al consumo esclusivamente in bottiglia (o altri recipienti) muniti di contrassegno di Stato. Tutto ciò è stabilito dall'articolo 7 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, il quale nello stesso tempo definisce il prezzo massimo cui il contrassegno dovrà essere ceduto ai produttori. Le difficoltà per la sua attuazione che in questi ultimi anni si sono riscontrate, sono insite nel terzo comma dell'articolo 7, nel quale era stato indicato il prezzo di ciascun contrassegno in misura non superiore a lire tre per litro. Tale limite probabilmente era valido nel 1963 quando la legge fu emanata; attualmente però tale prezzo non solo non consente allo Stato di ottenere i proventi dalla vendita dei contrassegni — come indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 7 — ma non consente nemmeno di coprire le spese effettive che il Poligrafico dello Stato deve affrontare per la stampa dei contrassegni stessi, i quali debbono essere fabbricati in carta filigranata e sono assimilati del tutto alla carta valori, onde offrire sufficienti garan-

zie di antifalsificazione. Tutto questo ha determinato una situazione di notevole difficoltà e di stallo, in contrasto con le attese di molti produttori dei vini DOC del nostro paese e di conseguenza sono venuti meno gli obiettivi che, attraverso il suddetto decreto presidenziale ci si prefiggeva di raggiungere.

Pertanto, allo scopo di consentire allo Stato un introito perlomeno non inferiore all'effettivo costo di fabbricazione dei contrassegni, e di rendere maggiore la disponibilità dei suddetti, si rende necessaria la modifica dell'articolo 7 del decreto in questione. Inoltre va considerato il fatto che i costi di fabbricazione dei contrassegni, così come i costi relativi a qualsiasi altra fornitura, sono in continua evoluzione. Giustamente si propone pertanto che il costo dei contrassegni sia stabilito ogni due anni nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i ministri finanziari ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Concludendo, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge al nostro esame, tenendo presente che non solo non comporta oneri finanziari per lo Stato, ma salvaguarda la pubblica amministrazione nei confronti di obiettivi, prevedibili, perdite che la medesima dovrebbe sostenere per la progressiva variazione del costo di fabbricazione dei contrassegni. La approvazione della proposta di legge in discussione consentirà pertanto di sbloccare la situazione di stallo che non ha finora consentito l'avvio della disciplina delle denominazioni di origine controllata e garantita, e che non ha permesso il soddisfacimento delle giuste aspettative di numerosi produttori dei vini più accreditati e qualitativamente migliori del nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BINELLI. Ribadisco il voto favorevole già espresso quando discutemmo la proposta di legge in sede referente, in considerazione del fatto che il contenuto del provvedimento riflette una proposta nata

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1979

all'interno del Comitato nazionale per la tutela dei vini. Il problema sta diventando di notevole importanza ed abbiamo il dovere di intervenire.

CARLOTTO. Desidero dire che mi compiacio per la disponibilità dimostrata da parte di tutti i gruppi politici in merito alla approvazione di questa « leggina ». Vorrei, però, ricordare al Governo che esiste un impegno — assunto dal ministro Marcora nel corso della passata legislatura — ad affrontare in modo generale, definitivo ed organico il problema della disciplina della produzione e della commercializzazione dei vini. Tutti conoscono la situazione relativa alle sofisticazioni, alle truffe commerciali, allo zuccheraggio: ritengo pertanto che sia necessario affrontare al più presto questo problema per poter giungere alla approvazione di un provvedimento organico e definitivo. Prego il Governo, prego il presidente ed i colleghi di voler riflettere su questa necessità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In merito alla proposta di legge in oggetto il Governo esprime, in linea di massima, parere favorevole, in quanto si ritiene che non sia possibile disattendere ulteriormente la attuazione della disciplina della denominazione di origine « controllata e garantita », fissata dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. La mancata attuazione di detto articolo è da attribuirsi all'inadeguatezza del terzo comma, e precisamente di quella parte che concerne il prezzo del contrassegno, fissato nel limite massimo di tre lire. Lo stesso Poligrafico dello Stato si è più volte espresso al riguardo, negando decisamente la possibilità di realizzare, ad un costo così basso, il menzionato contrassegno da applicare sul contenitore, in maniera che, senza la sua rottura, sia impossibile estrarne il contenuto.

Con il provvedimento proposto si prevede che il costo del contrassegno in que-

stione venga stabilito, nel suo limite massimo, ogni due anni con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quello delle finanze e quello del tesoro, così superando l'ostacolo derivante da un prezzo non più rispondente ai costi reali. Al riguardo, comunque, il Governo ritiene di dover formulare due osservazioni e proporre due modifiche al testo in esame.

In primo luogo, appare più opportuno che, al terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963, si parli di « prezzo » del contrassegno (come nel testo che s'intende sostituire), e non già di « costo », che non potrà che essere determinato dalla combinazione dei fattori di produzione, e, quindi, sarà un dato obiettivo che un decreto interministeriale non potrà certamente alterare, ma che, al più, servirà per la determinazione del prezzo ufficiale del contrassegno.

In secondo luogo, si ravvisa l'opportunità di integrare il proposto terzo comma dell'articolo 7 in maniera da evidenziare la difformità del contrassegno da apporre ai contenitori di vini tranquilli e liquorosi da quello da adottare nel caso di vini spumanti. Infatti, a causa dell'irregolarità della superficie su cui andrebbe apposto il contrassegno, dovuta alla particolare forma del tappo usato negli spumanti, che fuoriesce dalla bottiglia, non sarebbe agevole apporre i normali contrassegni a cavaliere dei tappi medesimi e delle gabbiette usati per confezionare simili vini. Si ritiene, pertanto, indispensabile aggiungere, dopo le parole: « le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni », le altre: « compresi quelli da apporre ai contenitori di vini spumanti ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1979

luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui costo sarà stabilito, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, all'undicesima riga, la parola costo con la parola: prezzo. Aggiungere, all'ultima riga, dopo la parola: contrassegni le seguenti parole: compresi quelli da apporre ai contenitori di vini spumanti.

SOBRERO. Per quanto riguarda il primo emendamento sono d'accordo, in quanto anche dal punto di vista della correttezza linguistica è più esatto parlare di prezzo invece che di costo, il quale tra l'altro non può essere previsto per legge o per decreto ed emerge come dato obiettivo. Occorre tuttavia che il prezzo corrisponda effettivamente al costo, in modo da non configurarsi come un tassa sul bollo o qualche cosa del genere.

Il secondo emendamento prevede un bollo diverso per i vini spumanti, e ciò è logico perché il tappo dello spumante fuoriesce dalla bottiglia ed esige una confezione diversa. È quindi più che legittimo tener conto di questa esigenza, anche perché molto probabilmente si avvierà qualche pratica per la denominazione di origine controllata dei vini spumanti.

BINELLI. Non mi convince molto questa sostituzione del costo con il prezzo, trattandosi di termini che hanno significato diverso...

PRESIDENTE. Economicamente sono due indici nettamente diversi.

BINELLI. Dovremmo quanto meno trovare una formulazione per la quale costo e prezzo coincidano.

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo non ne fa una questione, ma si limita a suggerire di utilizzare una parola che nel cosiddetto linguaggio economico è più esatta. D'altra parte - ripeto - il costo non può che essere determinato dalla combinazione dei fattori di produzione. Si tratta di un dato obiettivo al quale dovrà essere comunque rapportato il prezzo. Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica che si intende modificare con la proposta di legge in esame parla di prezzo e non di costo.

MORA. La differenza tra costo e prezzo è troppo elementare perché abbia bisogno di essere richiamata. Il problema è di sapere se il decreto del Presidente della Repubblica fissi l'importo che dovrà essere corrisposto dal fruitore del servizio di contrassegno, perché in tal caso non si può parlare che di prezzo. Spetterà poi a chi fissa il prezzo fare in modo che sia quanto meno corrispondente al costo, altrimenti nessuno apporrà il contrassegno. Poiché la determinazione di questo importo sarà data dal prezzo che dovrà pagare il fruitore del servizio, nella legge non si può che parlare di prezzo.

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei aggiungere che il costo è un elemento variabile, per cui si presuppone che l'adeguamento debba essere costante, mentre il decreto in questione è biennale.

SATANASSI. A mio avviso si dovrebbe precisare che il prezzo deve essere costituito esclusivamente dal costo reale.

BAMBI. Ritengo sia giusto usare la parola prezzo e non costo, come propone il Governo, tuttavia il prezzo deve essere ancorato, cioè occorre definire i termini tec-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1979

nici attraverso i quali si stabilisce il prezzo, che deve essere un prezzo reale e chiaramente definito. Si ritorna quindi al discorso dei costi. Il prezzo deve corrispondere al costo reale degli elementi che determinano effettivamente il prezzo del bottino.

SOBRERO. Si potrebbe dire che il prezzo sarà stabilito sulla base dei costi reali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
IANNI

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sobrero e Satanassi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: il cui costo sarà stabilito, *con le parole:* il cui prezzo sarà stabilito, sulla base dei costi.

ZAMBON, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento e al secondo emendamento del Governo.

PUMILIA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole, e ritira pertanto il primo dei suoi emendamenti, di contenuto analogo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sobrero e Satanassi di cui ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento del Governo, che propone di aggiungere alla fine le parole: « compresi quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti », ed al quale il relatore si è dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Sobrero ed altri:

« Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini » (185):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Bambi, Bettini, Binelli, Bortolani, Caradonna, Cocco, De Simone, Gatti, Ianni, Lobianco, Marabini, Meneghetti, Mora, Piccoli Maria Santa, Politano, Salvatore, Satanassi, Silvestri, Sobrero, Urso Salvatore, Zambon, Zaniboni, Zarro e Zuech.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO